

STATUTO "BENACUS CHAMBER ORCHESTRA ASSOCIATION"

Art. 1 COSTITUZIONE

- 1) E' costituita l'associazione denominata "Benacus Chamber Orchestra Association" in sigla B.C.O.A.
- 2) Essa è un organismo libero ed apolitico senza scopo di lucro.
- 3) Essa è retta dal presente statuto, nonché dalle norme di legge vigenti in materia.

Art 2 SEDE – DURATA

- 1) L'Associazione ha sede in Malcesine, Via Gardesana n.512. La sede potrà essere variata, osservate le disposizioni di legge.
- 2) L'Associazione ha durata illimitata, ed in quanto Associazione volontaria sarà l'Assemblea degli associati a determinarne lo scioglimento, osservate le disposizioni di legge.

Art. 3 SCOPI

L'Associazione è apolitica e senza scopi di lucro, e nel rispetto della libertà e della dignità degli associati, ha i seguenti scopi istituzionali:

- a) promozione sociale, a favore di associati e/o di terzi, mediante la diffusione ed insegnamento della conoscenza della cultura letteraria, artistica e musicale nel mondo giovanile e non;
- b) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona e per la società;
- c) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

corsi di insegnamento di musica per bambini e ragazzi, per giovani ed adulti; convegni, conferenze, dibattiti, seminari; proiezioni di film e documenti; concerti, lezioni-concerto;
costituzione di formazioni musicali da camera, orchestrali, corali etc. al fine di farle esibire in eventi creati appositamente per fornire agli spettatori non solo l'esecuzione dei brani, ma anche la promozione della loro cultura musicale presentando gli elementi storico musicali ed interpretativi che caratterizzano quanto viene proposto;

corsi di aggiornamento musicali teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; corsi ed incontri di musicoterapia; gruppi di studio e di ricerca storico-musicali; organizzazione di feste e/o manifestazioni; distribuzione di compact - disc ed ogni altro supporto audio-video, realizzati e registrati dalla stessa associazione;

partecipazione ad altre associazioni con finalità affini;

Non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate e ad esse direttamente connesse.

Nel perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvarrà delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati, ricorrendo solo in caso di particolare necessità all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4 ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta scritta; per i minorenni è necessaria l'approvazione esplicita e scritta di almeno un genitore.

L'associazione è offerta a tutti coloro, persone o enti che interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e condividendone lo spirito e gli ideali di promozione sociale, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Le quote non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Sono previste 3 categorie di Soci

- ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita;
- volontari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita e prestano la propria opera in modo personale, libera e gratuita;
- sostenitori: oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie e straordinarie;

La qualità di socio attribuisce, senza alcuna distinzione o limitazione alcuna tra le varie categorie:

- a) il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
 - b) il diritto di voto, per i maggiorenni, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione;
 - c) il diritto di voto, per i maggiorenni, per l'approvazione delle modifiche dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, e di ogni altra deliberazione prevista dall'assemblea dei soci.
- La qualifica di socio si intende operante dal momento del tesseramento sino alla approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso e del bilancio preventivo per il successivo.

La cessione di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti degli associati non hanno alcun trattamento di favore rispetto a quelle rese a terzi.

Ai soci che prestano la propria opera a favore della Associazione compete il solo rimborso delle spese sostenute documentate, se chilometriche si farà riferimento al tariffario ACI.

Art. 5 ADESIONE

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. La domanda, accompagnata da fotocopia di un documento identità, deve contenere l'espressa e incondizionata dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano, anche per quanto riguarda l'osservanza nei confronti dei terzi degli accordi concretati dall'associazione nell'ambito della sua competenza e per i quali si intende che gli associati rimangano legalmente impegnati come se fossero stati concretati da essi medesimi.

Art. 6 AMMISSIONE-RECESSO-ESPULSIONE

1) Sull'ammissione di nuovi associati decide il Consiglio Direttivo. Il diniego va comunicato e motivato, contro di esso può essere fatto appello all'Assemblea dei Soci che deciderà in occasione della prima convocazione

2) L'associato che voglia recedere dall'Associazione deve presentare le proprie dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

3) La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, con le modalità di cui sopra;
- b) per espulsione, a causa di inadempienza degli obblighi statutari, deliberati dal Consiglio, per indegnità, per immoralità, per turbativa della compagine associativa e, in ogni caso, per danni causati all'associazione. L'espulsione viene deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 7 PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE – UTILI – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

1) Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili ad essa pervenuti a qualsiasi legittimo titolo.

2) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi degli associati; eredità, donazioni; contributi di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi; erogazioni liberali da privati, proventi da attività di cessione di beni e servizi agli associati e a terzi svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; entrate derivanti da iniziative promozionali ed altre entrate finalizzate al proprio finanziamento compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale; ogni altra entrata proveniente da qualsiasi legittimo titolo anche se non previsto esplicitamente.

3) E' fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4) E' previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

Art.9 ASSEMBLEE

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ognuno dei quali, se maggiorenne, ha diritto a un voto. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno 2 membri del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Il socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera è assunta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole del 60% dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera è assunta con voto favorevole del 75% dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico, riportante data e ordine del giorno, affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilisce le quote associative annue;
- decide su diniego di nuovi soci ed espulsione di vecchi.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale da conservare agli atti.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per più mandati. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Benacus Chamber Orchestra Association. Si riunisce in media 3 volte l'anno, una volta entro il 10/03 per esaminare e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

E' inoltre facoltà del Consiglio Direttivo attribuire particolari incarichi come il Tesoriere, il Segretario, il Direttore Artistico della Associazione, il Controllore dei Conti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno, e se necessario, essere costituiti Comitati e Commissioni ristrette per lo studio di problemi relativi a particolari materie. I componenti di tali Commissioni potranno essere cooptati anche al di fuori dei Consiglieri e Associati stessi. Al Presidente, al Vicepresidente, al Tesoriere, al Segretario, al Direttore Artistico, ai membri di eventuali Comitati delle Commissioni, - anche esterni - incaricati di servizi ed attività per l'Associazione, potrà essere riconosciuto, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 3, il solo rimborso spese da documentarsi secondo la vigente normativa.

Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti.

Art.11 PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e pagamenti. Conferisce a soci eventuale procura speciale per la gestione di specifiche attività, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima riunione dopo l'elezione. In tale occasione viene pure eletto, con la medesima modalità il Vicepresidente. Al Vicepresidente competono, in assenza del Presidente, tutti i poteri del Presidente. Nei confronti di terzi la sua firma è bastevole a certificare l'assenza del Presidente

Art. 12 BILANCI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di chiusura.

Art.13 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione saranno nominati uno o più liquidatori anche fra i non associati ai quali sarà affidata la gestione ordinaria e straordinaria nella fase di liquidazione ed il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle della associazione o a fini di pubblica utilità, osservate le disposizioni di legge in materia.

Art.15 DISPOSIZIONI FINALI

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Presidente e dal Consiglio o da almeno un terzo degli associati. Sulle proposte di modifica dovrà deliberare l'Assemblea straordinaria secondo le norme del presente statuto.

Per quanto non previsto, nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.